

ESENTE



19293-18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ADRIANA DORONZO - Rel. Presidente -
Dott. LUCIA ESPOSITO - Consigliere -
Dott. GIULIO FERNANDES - Consigliere -
Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere -
Dott. NICOLA DE MARINIS - Consigliere -

Oggetto

INDENNITA'
ACCOMPAGNAMENTO

Ud. 06/06/2018 - CC

R.G.N. 2256/2016

Non 19293
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2256-2016 proposto da:

DE NICOLA LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI n.13, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE TANGARI, che la rappresenta e difende;

- ricorrente-

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 6044/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/06/2018 dal Presidente relatore Dott. ADRIANA DORONZO.

Rilevato che:

con sentenza pubblicata il 22/7/2015, la Corte d'appello di Roma, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Lucia De Nicola, ha riconosciuto alla ricorrente-appellante la condizione di handicap grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, dal settembre 2010; ha invece rigettato la domanda volta ad ottenere l'indennità di accompagnamento, ritenendone insussistenti i presupposti;

contro la sentenza la De Nicola propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso l'Inps;

la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Considerato:

con entrambi i motivi la parte denuncia la violazione dell'art. 360, n. 4 e 5 cod.proc.civ., lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha omissso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla consulenza tecnica di ufficio disposta in grado d'appello, che aveva accertato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di indennità di accompagnamento, ossia lo stato di non autosufficienza della ricorrente nel compimento degli atti giornalieri della vita; censura altresì la sentenza nella parte in cui, discostandosi radicalmente dalle conclusioni del CTU, ha omissso di motivare sulle ragioni per addivenire alla sua decisione;

i motivi che si affrontano congiuntamente per l'evidente connessione che li lega sono manifestamente fondati;

la consulenza tecnica d'ufficio disposta in grado di appello, e debitamente trascritta dalla ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ha accertato che la De Nicola è affetta da un complesso morboso che non le consente di compiere gli atti quotidiani della vita (affanno nei passaggi posturali; impossibilità di spogliarsi rivestirsi autonomamente; accovacciamento non eseguibile; statica incerta; deambulazione con evidente zoppia, necessitante di aiuto di terza persona, senza ausili);

il CTU ha concluso nei seguenti termini «La signora De Nicola Lucia dal mese di gennaio 2013 si trova nelle condizioni previste dalla legge 18/80 per la concessione dell'indennità di accompagnamento, prevalentemente per non autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita»;

il giudice dell'appello, rigettando la domanda volta ad ottenere quest'ultima prestazione, ha omesso di motivare le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che pure richiama;

si è dunque in presenza di un vizio radicale della sentenza, che dà luogo alla nullità della sentenza (Cass. n. 8053/2014), avendo, da un lato, la Corte richiamato le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di appello e, dall'altro, dissentito dalle stesse senza alcuna motivazione;

non è qui in discussione il potere del giudice di merito di non recepire le conclusioni del CTU, quanto piuttosto l'obbligo di motivare il suo disaccordo, non potendo all'evidenza condividersi l'iter logico scientifico del consulente e poi pervenire ad una soluzione diversa,

senza dare adeguato riscontro del percorso logico seguito (Cass. 03/08/2004, n. 14849; Cass. 17/12/2010, n. 25569);

al riguardo, non appare condivisibile l'assunto dell'Inps, secondo cui si sarebbe in presenza di un errore di fatto, denunciabile solo attraverso lo specifico rimedio della revocazione: ricorre infatti questa ipotesi nel caso in cui la valutazione del giudice sia inficiata da una percezione di fatti, risultante in modo incontrovertibile, sì che la valutazione sia fondata sulla supposta inesistenza di un fatto, positivamente acquisito nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione, sempre che dalla stessa decisione non risulti che quello stesso fatto - denunciato come erroneamente percepito - sia stato oggetto di giudizio;

tale presupposto appare carente nel caso in esame, atteso che ciò di cui la ricorrente si duole è il mancato esame, da parte della corte territoriale, delle ragioni medico legali illustrate nella consulenza tecnica d'ufficio, che hanno formato oggetto di discussione tra le parti e che, ove esaminate e correttamente valutate, avrebbero condotto ad un risultato diverso: in altri termini si censura un giudizio fondato su una costruzione logico-giuridica non compatibile con le risultanze istruttorie;

deve infatti convenirsi con una recente pronuncia di questa Corte secondo cui, di fronte ad un errore di percezione, solo se esso investe un fatto incontrovertibile, è censurabile con la revocazione ordinaria, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.; quando, invece, investe una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, l'errore di percezione è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c.;

tale norma, infatti, nell'imporre al giudice di porre a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti, implicitamente vieta di fondare la

decisione su prove "immaginarie", cioè reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass. 12/472017, n. 9356);

si è in presenza di un tipico *error in iudicando*, sotto il profilo della asserita erroneità del giudizio sul fatto (nel quale si estrinseca il vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5), e non per l'affermazione, o negazione, esplicita o implicita, di un fatto (invece risultante inesistente, o esistente, dalle risultanze processuali comprese nel giudizio di legittimità), donde sia scaturita una determinata decisione inficiata dalla erronea percezione (Cass. 11/02/2009, n. 3365; Cass. Sez. Un., 30/10/2008, n. 26022);

tale orientamento è stato fatto proprio anche da recenti pronunce di questa Corte, in cui si è affermato che "il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti." (cfr. Cass. 13922/2016; Cass. 13.399/2018; 13770/2018);

il ricorso deve pertanto essere accolto, la sentenza cassata e rinviata alla corte d'appello di Roma, in diversa composizione perché riesamini la fattispecie alla luce dei principi di diritto su enunciati;

il giudice del rinvio provvederà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla corte d'appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2018

Il Presidente estensore

Dott. Adriana Doronzo

Adriana Doronzo



Rossana Riccardi

[Handwritten mark]